CAMERA DEI DEPUTATI N 2303

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI MARTE, DEMITRY, FIANDROTTI, AMODEO, BARBALACE, MANCHINU

Presentata il 23 novembre 1984

Norme per la ricostituzione delle posizioni assicurative previdenziali dei lavoratori rimpatriati dalla Libia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) nelle « Osservazioni e proposte sui problemi dell'emigrazione », approvati dall'Assemblea del 16 giugno 1970, n 76, aveva ben evidenziato le « gravi conseguenze » nei confronti dei lavoratori dell'Accordo italo-libico del 2 aprile 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n 843 (*Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1957, n 237)

Infatti con l'Accordo, entrato in vigore il 17 dicembre 1957, con effetto retroattivo al 1° luglio dello stesso anno, sono state trasferite all'INAS (Istituto nazionale di assistenza sociale) libico tutte le posizioni assicurative costituite in Italia od in Libia a favore dei lavoratori italiani che alla citata data del 1° luglio 1957 si trovavano nello Stato libico

Il trasferimento operato senza prevedere – come sarebbe stato equo e doveroso – la facoltà di opzione per gli interessati, ha mutato il rapporto assicurazione-assicurato e le conseguenti obbligazioni già assunte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale italiana (INPS) senza tenere conto delle gravi lesioni dei diritti che ne sarebbero derivate e che poi in effetti – anche a causa della disdetta dell'Accordo da parte dello Stato libico – si sono verificate

E vero che il Parlamento italiano, per ovviare in parte a tali conseguenze, ha concesso l'integrazione delle pensioni libiche ai cittadini italiani titolari di pensione libica alla data del 31 dicembre 1965 (articolo 15 della legge 30 aprile 1969, n 153), e che con decreto-legge 28 agosto 1979, n 622, vennero dettate una serie di provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, compresa la concessione delle pensioni minime nell'assicurazione obbligatoria

Tali provvedimenti non hanno però eliminato le gravi conseguenze dell'Accordo nei confronti dei lavoratori che hanno perduto – per effetto del citato trasferimento delle loro posizioni assicurative – la qualità di assicurati nel regime generale obbligatorio italiano, con l'impossibilità quindi di effettuare in Italia, durante la loro permanenza in Libia, la prosecuzione volontaria dell'assicurazione italiana per la conservazione dei diritti acquisiti.

Conseguenze dannose sono derivate anche ai lavoratori rimpatriati in età non pensionabile, che possono aver perduto – per effetto del trasferimento all'INAS libico – i periodi di assicurazione precedenti all'espatrio in Libia e quelli relativi alla assicurazione all'INAS libico effettuati durante i periodi di occupazione in tale paese, assicurazione da considerare nulla di fatto a seguito della disdetta unilaterale dell'Accordo e del mancato riconoscimento delle proprie obbligazioni da parte dell'INAS libico nei confronti di tutti i cittadini italiani che sono stati costretti a lasciare la Libia.

Ciò premesso, la proposta di legge appare riparatrice di un assurdo giuridico creatosi con l'Accordo italo-libico che ha trasferito le posizioni assicurative dei lavoratori italiani residenti in Libia alla data del 1° luglio 1957, senza concedere loro – come sarebbe stato giusto – la facoltà di opzione.

La proposta è in linea con le indicazioni formulate anche dal CNEL nelle citate « Osservazioni e proposte sui problemi delle emigrazioni » (cfr. p. 1 a pag. 254) proprio per ovviare gli effetti negativi dell'Accordo denunciato dal Governo libico.

Inoltre si propone che la ricostituzione delle posizioni assicurative avvenga su richiesta degli interessati o dei superstiti aventi causa al fine di evitare inutili e gravose operazioni da parte dell'INPS. In tal caso, però, non si possono porre termini di prescrizione o di decadenza onde consentire il riacquisto dei requisiti assicurativi, da far valere al momento della presentazione della domanda di pensione nel regime generale obbligatorio od in quelli delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti.

Anche per quanto concerne il riscatto dei periodi di occupazione in Libia – non compresi fra quelli coperti da assicurazione in Italia o acquisita, per effetto del trasferimento del citato Accordo, dall'INAS libico – la proposta di legge appare riparatrice, e quindi doverosa, delle dannose conseguenze derivate ai nostri lavoratori che non siano stati in grado di rientrare tempestivamente in Italia. Proprio per le condizioni in cui essi sono venuti a trovarsi, l'ulteriore riduzione dell'onere del riscatto appare come un atto di giustizia riparatrice dei danni incalcolabili subiti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le posizioni assicurative acquisite da cittadini italiani nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia trasferite o trasferibili dall'INPS all'INAS libico ai sensi dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, sono ricostituite dall'INPS, su domanda degli aventi diritto, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e sono prese in considerazione sia ai fini del diritto che dell'ammontare delle prestazioni dovute.

L'azione per ottenere la ricostituzione delle posizioni assicurative da parte dei lavoratori interessati o dei loro superstiti non è soggetta a termini di prescrizione o di decadenza.

Le posizioni INAS dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970 colpite dalle misure limitative libiche sono ricostituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La ricostituzione di cui al comma precedente è operata con le modalità previste dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il relativo onere di riscatto, ridotto del 50 per cento dall'articolo 2-*octies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, è posto a carico dello Stato, che vi fa fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16.